

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
- SEZIONE DISTACCATA DELLA LOMBARDIA -

Nelle persone di

Avv. Silverio Vitali	Presidente
Avv. Nicoletta Stefanina	Commissario
Avv. Alessandro Izar	Commissario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DA

A.S.D. VOLLEY BALL CLUB SAVONA (cod. 030110021), in persona del Presidente pro tempore, difesa e rappresentata dall'avv. Francesco Termini del Foro di Lecce, giusta delega in atti

AVENTE AD OGGETTO L'IMPUGNAZIONE

dei provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo Regionale della Liguria, di cui al comunicato affisso all'Albo il 23 marzo 2022, in riferimento alla gara n. 1076 del 19.3.2022 a carico della reclamante nonché dei tesserati della stessa ALEX PIANA (cod. 1917010), LORENZO CORTESE (cod. 3003377), ALESSANDRO MONDELLI (cod. 123285), PAOLO GRILLO (cod. 443250)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

come in atti

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La società A.S.D. VOLLEY BALL CLUB SAVONA, in persona del Presidente pro tempore, impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale della Liguria, affisso all'albo il 23 marzo 2022, con riferimento alla gara n. gara n. 1076 del 19.3.2022 con cui il primo giudice infliggeva a carico della reclamante nonché dei tesserati della

stessa ALEX PIANA (cod. 1917010), LORENZO CORTESE (cod. 3003377), ALESSANDRO MONDELLI (cod. 123285), PAOLO GRILLO (cod. 443250) le sanzioni disciplinari come in atti.

Ricevuto il reclamo e fissata l'udienza per l'esame dello stesso, in data 30.3.2022, avanti al Collegio compariva in videoconferenza la reclamante, assistita dal proprio legale, insistendo per l'accoglimento del reclamo e per la riforma del provvedimento impugnato. All'esito il Collegio riservava ogni provvedimento anche in ordine all'ammissibilità delle prove dedotte. Il Collegio procedeva quindi all'audizione del direttore di gara e, all'esito, tratteneva in decisione il reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente proposto la reclamante affida la propria impugnazione a due motivi di reclamo consistenti nella violazione dell'art. 57 del regolamento giurisdizionale, per avere il Giudice Sportivo Regionale comminato sanzioni non in linea con i fatti che sarebbero realmente accaduti, e per l'omessa attività istruttoria da parte dello stesso Giudice Sportivo Regionale, che, a dire della reclamante, prima di adottare la decisione, avrebbe dovuto assumere d'ufficio ulteriori mezzi istruttori.

Chiedeva, nelle more, ai sensi dell'art. 13, comma terzo, del Regolamento Giurisdizionale, di sospendersi l'esecuzione della sanzione a carico di LORENZO CORTESE.

Ad avviso della Corte entrambi i motivi sono privi di pregio.

Va anzitutto disattesa la censura attinente alla mancanza di istruttoria da parte del Giudice Sportivo Territoriale, per come rivendicata dalla reclamante, che avrebbe quindi sostanzialmente deciso in violazione del vigente regolamento giurisdizionale.

In realtà, a norma di quest'ultimo, il Giudice Sportivo Territoriale decide senza udienza dopo avere assunto ogni informazione utile alla decisione. Non solo: la mancata adozione di atti istruttori, che costituisce soltanto una facoltà e non già un obbligo per

lo stesso Giudice Sportivo Territoriale, non può costituire motivo che comporti automaticamente un diritto alla riforma del provvedimento. Nel giudizio di secondo grado, infatti, il reclamante conserva il diritto a produrre ogni mezzo istruttorio ritenuto utile e opportuno così che ogni possibile eventuale mancanza (laddove fosse persino configurabile un'omissione in senso stretto del primo giudice) sarebbe sanata dall'esercizio del diritto di impugnazione (quantomeno a regolamento vigente).

Passando invece ai fatti censurati va anzitutto ricordato che la giurisprudenza sportiva riconosce al referto e al rapporto di gara il carattere di prova privilegiata per quanto attiene ai fatti accaduti durante l'incontro. Tale prova privilegiata incontra un solo limite, individuato nella facoltà di contraddire il referto e il rapporto di gara da parte dell'appellante, e nello speculare potere del Giudice di valutare direttamente i fatti laddove siano offerte valide e inoppugnabili prove contrarie che ne smentiscano il contenuto e che quindi restituiscano un quadro istruttorio in obiettivo contrasto con quanto risultante dagli stessi atti di gara. Muovendo da questo principio, anche a fronte dell'audizione del direttore di gara, che ha confermato quanto indicato nel rapporto stesso, non ricorrono i presupposti per giungere a conclusioni diverse da quelle a cui è pervenuto il Giudice Sportivo Territoriale.

Anzitutto l'impugnazione, fatta eccezione per il referto di gara e per i relativi allegati, non offre elementi probatori ulteriori, prodotti dalla parte, che consentano di allargare il quadro istruttorio. Il video indicato non è stato prodotto insieme all'impugnazione, discendone, in concreto, la sua inutilizzabilità. Quand'anche lo stesso fosse stato ritualmente prodotto, l'esito del giudizio non sarebbe stato differente. L'esame del video, comunque visionato dal Collegio, non offre evidenza che smentisca in modo chiaro quanto riportato sul rapporto di gara: il contenuto (in mancanza dell'audio delle conversazioni) si pone in linea con quanto oggetto del rapporto arbitrale.

Per quanto concerne l'istanza di sospensiva avanzata dalla ricorrente, la stessa è da

ritenersi assorbita dal dispositivo della sentenza venendo quest'ultima affissa prima della disputa del turno di campionato successivo a quello di proposizione del reclamo, rendendo perciò inutile la delibazione dell'istanza medesima.

Alla soccombenza della reclamante consegue infine il definitivo incameramento della tassa d'appello, così come previsto dal vigente regolamento.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Federale, sezione distaccata della Lombardia, definitivamente pronunciando:

- Rigetta il reclamo proposto dalla Società A.S.D. VOLLEY BALL CLUB SAVONA e per l'effetto conferma integralmente la decisione impugnata;
- Dispone di incamerarsi definitivamente la tassa versata per la proposizione del reclamo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Milano il 01.04.22

Il Presidente

Avv. Silverio Vitali